



COMUNE DI SANT'ARCEANGELO

(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DELLE TELECAMERE MOBILI O FOTOTRAPPOLE

- approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____;

PARTE I

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DELL'IMPIANTO

Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di telecamere mobili di videosorveglianza, di seguito denominate "fototrappole" e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.

Il Comune di Sant'Arcangelo, al fine di contrastare, scoraggiare e prevenire l'increscioso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti nel territorio Comunale, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzazione di fototrappole, collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.

Il sistema di videosorveglianza mediante l'uso delle suddette fototrappole ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di qualsiasi tipo di materiale, e di sostanze speciali e/o pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.

Le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani, animali, mezzi di trasporto o altro mezzo e fornite di un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip o inviare ad un apparato dedicato le immagini in diretta. Una volta che il movimento dell'uomo, degli animali o dei veicoli verrà rilevato, la telecamera digitale si attiverà e quindi automaticamente scatterà foto o registrerà video in base alle impostazioni precedentemente programmate e/o invierà le immagini ad un apparato collegato con tecnologia GSM. La telecamera mobile di videosorveglianza dovrà essere correttamente posizionata per l'utilizzo esclusivo della raccolta di immagini pertinenti e non eccedenti, per il perseguimento delle finalità di accertamento degli illeciti, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese.

Il sistema di videosorveglianza mobile potrà, inoltre, essere usato per la prevenzione ed il contrasto di atti vandalici, danneggiamenti al patrimonio pubblico, per motivi legati alla sicurezza pubblica in occasione di eventi e per monitorare aree sensibili del territorio comunale.

L'impianto potrà prevedere la visione diretta delle immagini rilevate dalle foto trappole tramite collegamento GSM ed inviate ad un apparato in dotazione alla persona nominata dal Sindaco con apposito decreto. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.

Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui ai precedenti commi del presente articolo, ad eccezione delle fattispecie penali che possano emergere.

ART.2

AREE DI INTERVENTO

Il sistema di videosorveglianza mediante l'uso di telecamere mobili ha per oggetto il controllo di tutte le zone del territorio comunale nelle quali si prevede l'illecito abbandono di rifiuti, per consentire al Corpo della Polizia Locale di intervenire ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

Tali aree sono identificate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con quelle ove risulta costante ed incontrollato l'abbandono di rifiuti e con tutte le zone che di volta in volta verranno interessate da abbandoni di rifiuti, e vengono scelte quali punti sensibili.

Sulle stesse sarà posizionata, secondo la necessità, la telecamera mobile di videosorveglianza, in base alle singole esigenze, allo scopo di monitorare dette aree oggetto di scarichi abusivi ed individuare le persone e possibilmente le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti e/o si commettono illeciti che interessano la Sicurezza Pubblica, con l'obiettivo di sanzionare i trasgressori.

ART. 3

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque interviene direttamente o indirettamente sugli apparati mobili di videosorveglianza con dolo, oscurandoli con qualsivoglia oggetto, spostandoli, devianandone la traiettoria di ripresa e/o modificandone l'utilizzo è punito con una sanzione amministrativa.

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, ed ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, come modificato dalla L. 28.12.2015 n. 221, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme disciplinate nel presente regolamento va da €.250,00 a €.1500,00.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

Come previsto dall'articolo 6-bis della Legge 24 Luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale con apposita delibera potrà stabilire un importo diverso del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 16 della legge 24 Novembre 1981 n. 689.

PARTE II

ART.4

TRATTAMENTO DEI DATI

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione delle fototrappole nel territorio del Comune di Sant'Arcangelo, gestito e utilizzato dalla Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

ART. 5

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa, trattato esclusivamente mediante rilievi fotografici, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", il Comune di Sant'Arcangelo nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato a un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile.

Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sant'Arcangelo, sono:

- a. l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- b. la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- c. l'individuazione dei cittadini che commettono atti non conformi alla legge quali l'abbandono improprio dei rifiuti o modalità di conferimento degli stessi diverse da quelle previste nell'apposito regolamento;

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese fotografiche e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le

modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate all'apposita normativa vigente in materia di "privacy" .

ART. 7

DESIGNATO

Il Sindaco, quale Titolare del trattamento, può nominare per iscritto un designato alla gestione ed al trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega delle suddette funzioni nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia da parte del designato.

Il designato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e alle disposizioni del presente regolamento.

Il designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni. I compiti affidati al designato devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

Il designato è responsabile del materiale trattamento dei dati, deve, pertanto, elaborare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare. Di concerto con il Sindaco, potranno essere nominati altri designati incaricati all'elaborazione materiale dei dati.

La visione delle immagini registrate, lo spostamento della telecamera di video sorveglianza mobile e lo spostamento della direzione di registrazione della telecamera sono consentiti solamente al designato della gestione e del trattamento, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, e al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

ART. 8

MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui sopra e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;

I dati personali sono ripresi attraverso la telecamera dell'impianto di videosorveglianza, posizionata in uno dei punti individuati. Il punto nel quale verrà installato l'impianto mobile sarà individuato dalla Polizia Locale in seguito alle indicazioni fornite dagli uffici comunali interessati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video dell'unità di ripresa saranno raccolti su memoria posizionata all'interno della telecamera. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento incriminato. La Polizia Locale, a seguito di verifica individuale o a seguito di segnalazione da parte degli uffici Comunali o dell'eventuale appaltatore del servizio, recupera la memoria della telecamera e visiona le immagini al fine di individuare il responsabile dell'illecito riscontrato. Le telecamere presentano le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini video registrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni per peculiari esigenze tecniche correlate alla particolare delicatezza dell'attività svolta ed ai tempi necessitanti per il controllo delle immagini in questione. All'occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento, le immagini riprese in tempo reale distruggono comunque quelle già registrate oltre i sette giorni precedenti, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

ART. 9

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto.

Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

ART. 10

ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, il Titolare e/o il designato provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

ART. 11

INFORMATIVA

Il Comune di Sant'Arcangelo si obbliga ad affiggere nell'area di azione della fototrappola, una adeguata segnaletica che, in modo chiaramente visibile, informi gli interessati della presenza del sistema di videosorveglianza mobile, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 anche in modo sintetico.

Il cartello deve avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

Il Comune di Sant'Arcangelo si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

ART. 12

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

ART. 13

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

Per accedere ai dati ed alle immagini, l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Titolare, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare, sulle finalità e

modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora si determini la necessità di provvedere all'accesso alle immagini da parte di più soggetti, gli accessi medesimi verranno registrati.

ART. 14

SICUREZZA DEI DATI

In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, dal Regolamento europeo n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101 del 2018, i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso il Comando della Polizia Locale del Comune di Sant'Arcangelo. Alla centrale, ubicata in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente i designati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone, se non sono accompagnate da soggetti autorizzati. L'accesso alle immagini da parte dei designati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui essi dovessero venire a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

Saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela, a giudizio insindacabile del Responsabile.

ART. 15

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEO SORVEGLIANZA

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti, oppure ceduti ad un altro Titolare che effettui dei trattamenti compatibili con gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, o, infine, conservati per fini esclusivamente istituzionali.

ART. 16

COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di foto trappole, da parte del Comune di Sant'Arcangelo a favore di altri soggetti autorizzati, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

PARTE III- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

RINVII

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.° 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", e al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché alle norme e direttive che interverranno successivamente all'approvazione del presente.

ART. 18

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari oltre che, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

ART. 19

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione denominata Amministrazione Trasparente.

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

Sono abrogate le norme dei regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analogica che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.

Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione adottata dal Consiglio Comunale.

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Ai fini dell'accessibilità totale, il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Disposizioni Generali*", sotto-sezione di secondo livello "*Atti generali*", sotto-sezione di terzo livello "*Atti amministrativi generali*", dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.